



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FOSSÒ
30030 FOSSÒ (VE) - Viale Caduti di via Fani, 8
Scuole Primarie e Secondarie di I° grado - COMUNI di FOSSO' e VIGONOVO
Codice Fiscale 90159780270 Codice Scuola VEIC86500E
☐ 0415170535 ☐ 041466405
E_mail veic86500e@istruzione.it E-mail posta certificata: veic86500e@pec.istruzione.it
<http://www.istitutocomprensivofosso.gov.it> CUF: UFUT2W

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Prevenzione e contrasto

"BULLISMO E CYBERBULLISMO"

Approvato dal Consiglio di Istituto del 18/01/2018

con Delibera n. 18/07/2018

e aggiornato dal Consiglio di Istituto del 29/05/2023

con Delibera n. 05

PREMESSA

Il fenomeno del **bullismo** e del **cyberbullismo** va inquadrato all'interno delle prospettive sociologiche e psicologiche che contraddistinguono la realtà dei bambini, dei preadolescenti e degli adolescenti dei nostri giorni. Essi sembrano sempre più annoiati, spesso aggressivi, ma anche emozionalmente molto fragili e bisognosi di protezione e dei necessari punti di riferimento. Insomma, soggetti che, secondo gli studiosi, presentano nello stesso tempo le caratteristiche dei prepotenti e delle vittime. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo.

Si riportano di seguito le definizioni dei due fenomeni:

- **bullismo** è una forma di comportamento sociale di tipo violento ed intenzionale, di natura fisica e psicologica, condotto da un individuo o da un gruppo, ripetuto nel tempo verso una persona ritenuta incapace di difendersi, vittima del pregiudizio e della discriminazione;

- **cyber-bullismo** è una forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (Art. 1 co.2 l. 71/2017).

Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un'emergenza talvolta sottovalutata.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017;
- dalla legge 71/17;
- dalle Linee guida di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 13/01/2021

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE E IL TEAM DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo

attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet “Safer Internet Day”;
- stende il modello di segnalazione;
- raccoglie le segnalazioni e coordina la procedura d'intervento.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- attiva le procedure secondo il protocollo del presente regolamento, in caso di conoscenza di fatti di presunto bullismo o cyber -bullismo, avvenuti all'interno del plesso o in altre classi dell'istituto.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorare comportamenti e atteggiamenti dei propri alunni e in caso attivare la procedura di segnalazione.

6. LE FAMIGLIE:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio;
- si attivano e segnalano nel caso in cui vengano a conoscenza di situazioni di presunto bullismo o cyber-bullismo.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al

fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano e che pubblicano;
- rispettano le norme del regolamento ed in generale mantenere un comportamento adeguato e corretto all'ambiente scolastico;
- segnalano, anche in forma anonima, qualora ravvisino comportamenti ritenuti pericolosi per se stessi o per altri, anche se non interessati direttamente.

8. MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **cyberbullismo**:

- *Flaming*: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali *newsgroup*, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing* estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Esempio di procedura nei casi che si verificano fenomeni di bullismo o cyberbullismo:

1. Segnalazione al Team

- genitori;
- insegnanti;
- referente/team;
- alunni.

2. Team

Raccoglie informazioni, verifica e valuta

Trasmette le informazioni a:
Dirigente scolastico;

Referente;
 Coordinatore di classe



3. interventi educativi		misure disciplinari	
Soggetti coinvolti	team alunni genitori docenti coordinatore sportello ascolto	Soggetti coinvolti	Dirigente alunni referente di Plesso bullismo-cyberbullismo docenti genitori ...
interventi	Incontri con gli alunni coinvolti. Interventi/discussione in classe. Informare e coinvolgere i genitori. Responsabilizzare gli alunni coinvolti. Ristabilire regole di comportamento/di classe. Indirizzare allo Sportello Ascolto .	misure	Lettera disciplinare. Lettera di scuse da parte del bullo. Scuse in un incontro con la vittima Compito sul bullismo. Compiti/attività a favore della comunità scolastica. Eventuale sanzione disciplinare, in accordo con Dirigente e Consigli di classe/interclasse, commisurata alla gravità della mancanza (vedasi Regolamento d'Istituto)

I comportamenti, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber-bullismo verranno sanzionati sulla base di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

Quando è possibile, saranno privilegiate sanzioni di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica; la sanzione, in questo caso, ha un valore principalmente formativo, il cui scopo non è di tipo punitivo, bensì educativo.

Per ciò che riguarda il cyber-bullismo, potranno essere attivate le procedure contenute nella l. 71/2017 che prevede la formale segnalazione alle forze dell'ordine.



4. Valutazione

- genitori;
- team;
- alunni.

Se il problema è risolto: tenere monitorata la situazione.

Se il problema persiste: proseguire con gli interventi educativi necessari.